

142/640 ex Ferretti Maria Nicola 372671

RACCOMANDATA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

12 MAG 1978

Prot.n° 5307

Avv. n° 64
di £ 53.545
del 22/5/1978

AL SIG.

Guadalupi, Yolande

Via P. Elia - L. 6 - P. B/6 - Legge 640

Brindisi

Invitato Casimiro 11/6/78

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.-

Cambio intestazione contratto

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è

stata concessa l'intestazione dell'alloggio in locazione nello

stabile di proprietà di questo Istituto, sito alla via P. Elia

lotto 6 scala B interno 6 Legge 640

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
via Casimiro 17, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello
allegato bollettino di c/c postale il versamento della somma di
£.....53.545..... come appresso dovuta:

a) mensilità di fitto e servizi dal 1-6-1978 al 30-6-1978

£...13.465.....

b) canone consumo acqua normale e fogna £..1.700.....

c) contributo nelle spese di illuminazione delle scale

£...350.....

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£.....15.515.....

d) deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto).....31.030.....

e) deposito spese contrattuali....."7.000.....

TOTALE £.....53.545.....

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvi-
soria e come tale suscettibile di aumento e di diminuzione in rapporto
all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti
finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.

Non presentandosi entro il subito sarà dichiarato
rinunciataria dell'alloggio



IL PRESIDENTE

Dott. Raffaele FISCHETTO)

SC/mo

Carta intestata n° 05441220
rilasciata BR. l'11/12/1970

[Signature]



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-40 N. 1474)

Prot. N. 6238

Il _____

Ufficio Inquilinato

- Al Sig. Questore di

BRINDISI

Recomandato

Oggetto: D.L. 21/3/1978 n. 59. -

Conformemente a quanto disposto dal D.L. di cui
in oggetto, si trasmette, in allegato alla presente, elenco
dei seguenti nominativi che in data 1/6/1978 hanno ottenuto
l' intestazione del contratto di locazione, di un alloggio po-
polare in Brindisi.

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Bischetto)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-40 N. 1474)

Prot. N. allegato 1 Prot. 6138

31.5.78

Elenco nominativo di nuovi inestatori di alloggio popolare
in Brindisi -

1) Damiano Marie Quindetta - Via Lago n. 3 - Pal. F scale A int. 2
Tess. unione Italiana Circhi n. 123034 del 30/1/7

1) Grazi Paterna - Via A. de Pace - lotto 5 sc. A/6 - BR.
Carta identità n. 40349562 rilasciata Comune di BR
il 22.6.1970.

1) Palazzo Giulio - Via Quindia n. 18 - lotto 11 sc. C/20 -
Comune di Brindisi
Carta identità n. 28247238 rilasciata dal Comune di Brindisi
il 3.8.1977.

Nisfin Salvatore - Via F. Russo n. 2 lotto 2 sc. C/2 - Brindisi
Patente auto n. 71008 rilasciata dalla Prefettura
di Brindisi il 6.11.1978.

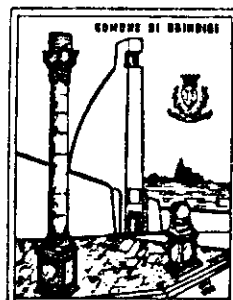
1) Guadalupe Polande - Via P. Di lotto 6 se. 3/6 - Brindisi
Tess. identità n. 05441220 rilasciata dal
comune di Brindisi il giorno 11-12-70

1) Caloro Fernando - Via Germanico n. 12 lotto 26 se. A/3 - BR
Patente auto n. 75394 rilasciata dalla Prefettura di
Brindisi il 23.5.1969.





COMUNE DI BRINDISI



Lire 100
Dir. Segreteria L. 25
Quota aggiunta
e urgenza L. 75

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

L'anno millenovecento 99 addì 20 del mese

di Maggio in Brindisi nel Palazzo di Città avanti di me Fernando Cassano
ufficiale Aus. 10

è comparso 18 Sig. re Guadalupi Rosina, Guadalupi Elena, Guadalupi Maria, Guadalupi Rita
Guadalupi Maria, Guadalupi Rita
nati a Brindisi il 24-11-915 ; 3-2-924 ; 18-9-1930 ; 2-1-1922
dalla cui identità personale sono certo.

12 quale

ai sensi dell'art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15 previa ammonizione circa le pene stabilite in caso di
mendaci dichiarazioni dell'art. 496 C. P.

mi ha dichiarato

di rinunziare alla quota parte dell'abitazione n. 1 in via
P. Glia n. 3/6 di proprietà dell' I.A.E.P. ed occupata
dalla propria defunta madre Ferretti Maria Nicola, a favore
della propria sorella Guadalupi Toluca u. Brindisi
il 7-5-1928

Si rilascia in carta libra

per uso consuet. dalla legge

IL DICHIARANTE

N. 1144



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o Cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adl. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

Cf. LOPEZ Teodoro 1928

n. a Brindisi 5/9/1928 (n. 702 P.I.)
cgt. Guadalupi Iolanda a Brindisi
il 29/12/1956 (n. 352 P.II S.A)
residente dalla nascita
4 Via P. Elia 3/B SF. 6004

37

X Mg. GUADALUPI Iolanda 1928

n. a Brindisi 7/5/1928 (n. 409 P.I.)
cgt. Lopez Teodoro a Brindisi
Fg. LOPEZ Antonio 1963

n. a Brindisi 25/4/1963 (n. 691 P.I S.A)
celibe
Fg. LOPEZ Ausilia 1965

n. a Brindisi 23/1/1965 (n. 166 P.I S.A)
nubile

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

*7 MAR. 77 0000

Brindisi, li

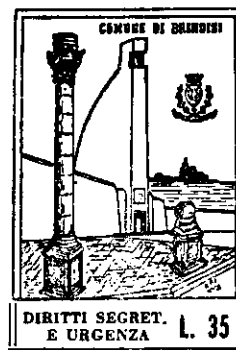
p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

Di Bello Piero





Adeguamento
Dall'art. 10 della Legge
N. 100 del 1971
L. 100/71



COMUNE DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI

che la famiglia di Ferretti Nicola residente in
Brindisi in via di Calò è composta come segue

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE	
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno		
1	U.	Guadalupi	Giuseppe	Brindisi	23	5	1890	20	4	1942	morto
2	m.	Ferretti	Nicola	Monopoli	10	8	1893	20	5	1976	morto
3	p.	Guadalupi	Corinna	Brindisi	21	11	1916				
4	p.	>>	Vincenzo	>>	11	1	1920	20	10	1959	morto
5	p.	>>	Vittoria	>>	2	1	1922				
6	p.	>>	Elma	>>	3	2	1924				
7	p.	>>	Stefano	>>	1	3	1926				acc. S. M. S.
8	p.	>>	Giuseppe	>>	7	5	1928				
9	p.	>>	Stefano	>>	18	9	1930				acc. S. M. S.

La qualifica di «Capo Famiglia» è attribuita a soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4-12-1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

Rilascia per tutti gli atti per i quali non presiede l'atto

Brindisi, 9 MAR 1977

L'IMPIEGATO ESTENSORE

[Signature]



SINDACO
UFFICIO DELLO STATO CIVILE - ANAGRAFICA DELEGATA
(Cosimo Mega)



egato A

Mod. 104

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA ORALMENTE

- Mod. E, n° 28618 Risdosse £ 850

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI BRINDISI =

Sottoscritta Leonida Casaffino
nato a il
con qualifica di Coadiutore espressamente delegato dal Sig. Titolare dello
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Brindisi

A T T E S T O

che il sig. Leopoldo Casaffino
nato a il 5-9-1928
iscritto nell' Anagrafe del Comune di Brindisi (Prov. BA)
e domiciliato nel Comune di (Prov. BA)
Via/Piazza Pietro Glia n° 3
ai fini del rilascio di un certificato comprovante di trovarsi, ai sensi
dell' art. 88/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella situazione
tributaria per la concessione dei benefici previsti dall'art. della
legge si sensi, per gli effetti e con la
responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15

ha d i c h i a r a t o

di non aver posseduto, nell' anno 19..... alcun reddito assoggettabile
all' imposta sul reddito delle persone fisiche,
ovvero,
di aver posseduto, nell' anno 19..... i seguenti redditi netti :

DESCRIZIONE	DICHIARANTE	CONIUGE	FIGLI MINORI
= REDDITO COMPLESSIVO NETTO =			
Redditi :			
a) dominicale sui terreni	£		
b) a g r a r i o	£		
c) dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo) £			
d) di impresa	£		
e) di lavoro autonomo	£		
f) di capitale (dividendi, interessi ed altre rendite)	£		
g) di lavoro dipendente ed assimilati compresi gli assegni familiari £	£ 255.140		
h) di partecipazione in società di persone o similari	£		
i) d i v e r s i	£		
Ammontare complessivo	£ 255.140		
che al netto degli oneri deducibili di	£ 180.000		
Si riduce a	£ 60.140		

e che per i suesposti redditi:

0= ha presentato la dichiarazione Mod.740, ovvero:

0= il Mod.101

all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di *Brindisi*.....
il... *2-4-1976* (ricevuta n° *569*)

nonchè di aver posseduto, nell'anno 19*76*, i seguenti redditi esenti dal-
l'imposta sul reddito delle persone fisiche o assoggettati a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta:

.....
.....
.....

0= non ha presentato nè la dichiarazione dei redditi mod.740 nè il 101
ovvero

0= che i redditi sono inclusi nella dichiarazione presentata dal Sig....
..... il..... (ricevuta n°.....)

for *re* dichiarante *le moglie*

Il funzionario

Renato Piro

\$\$\$\$\$

Al sensi del citato art.88-bis..... comma, l'ammontare di L.
..... previsto dalla Legge..... per consentire la verifica
della sussistenza della condizione per la concessione dei benefici ivi
previsti, deve essere ^{aumentato} di L..... per effetto delle quote
aggiuntive ^{diminuito} previste dallo stesso art.88 - bis, allo scopo di rendere omo-
destrattive
genei i dati di raffronto fra i redditi netti ed imponibili assoggettabi-
li, fino al 31 dicembre 1973, alle imposte fondiaria, di ricchezza mobile e
complementare, e dal 1° gennaio 1974, all'imposta sul reddito delle persone
fisiche.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso.....

*Consentito dalla
legge*

Brindisi, li *10-3-1976*

Il Funzionario Delegato
(nome, cognome, qualifica)



Renato Piro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(0)Ooo-----

6/3/56
Prot.n. _____
Ufficio Amm/vo

Brindisi, li _____

- AL SIG. Fenetti, Maria

VIA _____ n° _____

=====

OGGETTO: Assegnazione alloggi in locazione semplice - LEGGE 640 -

=====

Si comunica che dalla Commissione assegnazioni alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in via Remo/prolungamento, lotto 6 scala B interno 6 .-

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4 .-

La invito, pertanto, a presentarsi nella Sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 12.628- come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10 GIU 1958</u> al <u>10 LUG. 1959</u>	
£. <u>578</u> vano x vani <u>4</u>	£. <u>2312</u> . =
b) - canone consumo acqua normale	" <u>450</u> . =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale	" <u>45</u> . =
d) - deposito cauz. (pari a tre mensilità di fitto)	" <u>8421</u> . =
e) - deposito spese contrattuali	" <u>1000</u> . =
f) - I. G. E. 3% su a)	" <u>70</u> . =
T o t a l e £. <u>12628-</u>	

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.-

Non presentandosi entro il 23 MAG. 1959 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.-

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. Ubaldo VALLARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 46
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante e dei denunziati
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denun-
ziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant^e (2)

dichiara **NO** di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il
Sig. **FERSETTI MARIA**

convenzioni che (4) hanno avuto

10 - 8 19 63
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. B/6 del 6° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI = 640**

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : **L. 2312** mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. ~~448~~ **44890**

Non censiti in catasto

Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì **27 Agosto** 19 **63**

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denunzia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **settecento**
29 AGO 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNAN

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolli
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 120)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Bol. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demanziale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità o domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. RA FERRETTI MARIA

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/6 del F lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - 640 -

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2312- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3249.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 22 Agosto 1962 al N. 1929

ol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire feudo dieci

IL CASSIERE

Bollo a calendario

IL DIRETTORE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua innovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato I) alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante, e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(1) 47. ultimo capoverso, della normale n. 44
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti e (2) a Brindisi-Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

SIG. FERRETTI MARIA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8- 19 61

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.6/B del 6° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - L.640 -

Durata della locazione: dal 10-8-1961 al 10-8-1962

Corrispettivi pattuiti: £. 2.312 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

....., add.



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add.

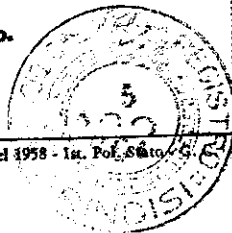
19 al N. 1024

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

Ubaldo Vallarino

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. FERRETTI Maria

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/B del 6° lotto

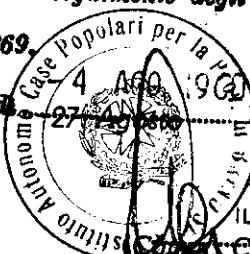
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - 640-

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti L. 2.312 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27-8-1960



DENUNZIANTE (7)

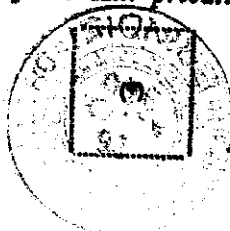
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 26 AGO 1960 19 al N. 982

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 11.000

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Colonna)

[Handwritten signature]

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFAR

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 dell'1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo

I sottoscritt (1)
VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9

dimorant (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguen-
ed II

convenzioni fra ess denunziant (3)
Sig.

FERRETTI Maria

hanno avuto

convenzioni che (4) 8

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. del loti

Designazione delle cose locat
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI 6/8 6°
- 640-

dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Durata della locazione :

L 2.3/2 mensili anticipate

Corrispettivi pattuiti :

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli

registro 30 dicembre 1932 n. 3269.

27 Agosto 59

A addi 19

IL PRESIDENTE

(Com. I. C. DENUNZIANTE Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 19 al N. 122

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Catasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Ferretti Mario

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento 16/B del 640 lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - no. 1000

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2312 mensili anticipate 17744

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI , addì 27 Agosto 1958

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO. 1958 19 al N. 707

vol. (Bis) foglio registro Atti privati, ed esatte lire trentacinque

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di fitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono enduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denun-
iante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal
modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito
al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione,
isoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continua-
zioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a
ura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto
la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non
autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immo-
bili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6
volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento
sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca
il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando
la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni
dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi
in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata
dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto
verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre
1923, n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

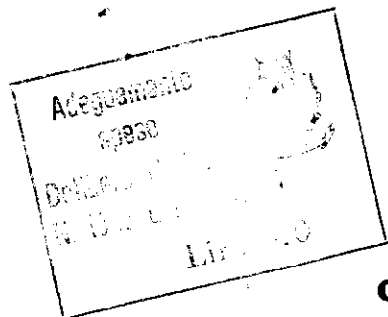
Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie
e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate correspon-
sioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni,
rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

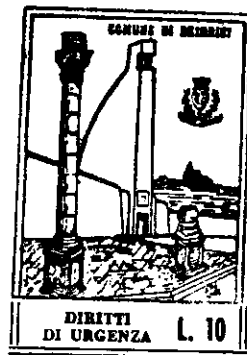
Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impo-
tenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare
per il dichiarante e da due testimoni.



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE



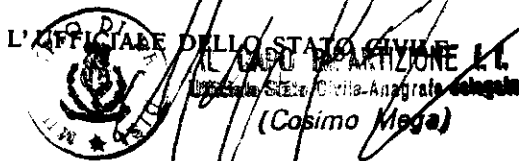
Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

che nel giorno 20 del mese maggio dell'anno 1976
è morto a in Brindisi - Comm. Ferretti Nicola
che era nato in Mangoli il 11-8-1893
giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine 45 parte I/4
Rilascia in carta libera per uso per cui la legge non prevede il bollo
legale
Brindisi, 8-3-1977

L'IMPIEGATO ESTENSORE



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.n. _____
Ufficio Amm/vo

28 GIU. 1958

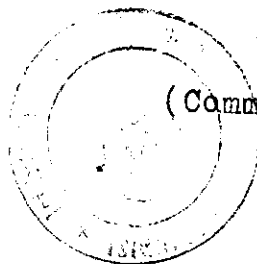
Brindisi, li _____

AL SIG. Ferretti Maria

VIA Reale Insurgimento Secl. 3/6 lotto VI
e Brindisi

OGGETTO: Invio contratto di locazione.=

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=



IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)



MUNICIPIO DI BRINDISI

IL SINDACO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO CERTIFICA

che il sig. Lopez Teodoro nato a Brindisi
il 5-9-1928, residente in questo Comune, ha effet-
tuato le seguenti vicende domiciliari:

- il 30-1-1964 in via P. Glia N. 2/6
- il censimento 1971 in via P. Glia N. 3/B ora
- il in via dimora tuttora
- il in via
- il in via
- il in via
- il in via
- il in via

Si rilascia a richiesta di parte, ed in carta libera,
per uso alloggio.

Brindisi, 8 MAR. 1977



IL DELEGATO DEL SINDACO
Cav.